



Regione Siciliana
Presidenza

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA

Rif. Prot. n. 0006333 dell'11/10/2021

Scheda Informativa

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

Organo Istituzionale:

Data:

Conferenza Unificata

Seduta del 7 ottobre 2021

Finalità:

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Tale obbligo è al momento escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

L'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo, nei casi di controllo a campione, che dovrà essere svolto in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Peraltro, qualunque altro soggetto che accede nei locali dell'amministrazione dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

Sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta, ecc., mentre l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

La verifica del "green pass" potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termo-scanner o per la rilevazione automatica delle presenze.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale.

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua quale soggetto preposto al controllo il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento, il quale, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Per le giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di

lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata inoltre non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Per eventuali approfondimenti:

<https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-07102021/convocazione-e-odg/>